

O.d.G. del **29/07/2011**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 4

Deliberazione n°	del
-------------------------	------------

Oggetto: Festività soppresse del personale riferite agli anni precedenti. Determinazioni.

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce quanto segue:

- Nei primi mesi dell'anno in corso sono stati presentati al protocollo aziendale un congruo numero di ricorsi da parte dei dipendenti per ottenere il pagamento delle festività soppresse maturate nell'anno 2010 (vedi ricorso tipo allegato a firma del lavoratore Frioni Cosimo, **All. 1**);
- con propria nota del 23/05/2011, registrata in pari data al protocollo aziendale al n° 9'613 (**All. 2**), il Segretario della FILT-CGIL paventava perfino la presentazione di ricorsi giudiziari per la mancata retribuzione, a favore del personale, delle festività soppresse non godute;
- come ben noto, le festività soppresse sono disciplinate dagli Accordi Interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978. L'Accordo del 27/07/1978, in particolare, a compensazione delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge n° 54/1977, riconosce ai dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale due giornate di ferie o di congedo, da aggiungere ai tradizionali periodi di congedo ordinario contrattualmente stabiliti, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito. La questione della settima festività, invece, è stata successivamente definita con l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978, con cui le parti, ad integrazione e completamento di quello del 27/07/1978, hanno stabilito l'attribuzione di una ulteriore giornata di permesso retribuito a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione. Gli Accordi in esame prevedono che, ove i permessi di cui sopra non possono essere usufruiti per esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le ferie;
- in virtù dei provvedimenti legislativi che hanno reintrodotto la festività dell'Epifania e del 2 giugno (cd. della Festa della Repubblica), sono decaduti i presupposti che erano alla base delle attribuzioni negoziali, con conseguente riduzione dei giorni di permesso di cui all'A.I. del 27/07/1978 da 4 a 2 ed il mantenimento dei due giorni di ferie. Ad oggi, pertanto, tutto il personale aziendale fruisce annualmente di n° 5 (cinque) giornate a titolo di festività soppresse, di cui due giornate da imputare a ferie e tre di congedo;
- alla luce di quanto sopra, anche al fine di scongiurare la proposizione di contenzioso in materia, con inutile aggravio di costi, tenuto conto anche delle somme che, in caso di soccombenza, sarebbero poste a carico dell'Azienda a titolo di spese legali, con nota del 17/06/2011, prot. az. n° 11'508 (**All. 3**), è stata resa nota a tutte le OO.SS. la volontà aziendale di procedere all'adempimento contrattuale di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse. Le stesse OO.SS., peraltro, in un recente incontro sindacale hanno anche chiesto gli sviluppi della questione;
- occorre evidenziare, tuttavia, che, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva spettante per le festività soppresse non fruite al 31/12/2010, sono connesse alcune problematiche aziendali:
 - A) la prima, che riguarda tutto il personale, attiene alla individuazione esatta delle giornate residue al 31/12/2010 da liquidare per il titolo in questione. Infatti, secondo il tenore letterale degli Accordi sopra citati, qualora non fruiti entro l'anno di competenza per esigenze di servizio, il datore di lavoro deve procedere alla liquidazione, a favore dei dipendenti aventi diritto, soltanto delle giornate residue imputate a titolo di "permessi". Infatti, la disciplina delle ipotesi di mancata fruizione, alla scadenza prevista, delle due giornate che per il titolo in questione vanno invece ad aggiungersi al monte ferie annuale, e dei successivi adempimenti contrattuali, dovrebbero essere quelli previsti per il regime ordinario delle ferie, contenuto nell'art. 22 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 e nell'art. 10 del D.L.vo n° 66/2003, norma quest'ultima che prevede il divieto assoluto di monetizzazione del periodo minimo di quattro settimane di ferie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso che ci interes-

sa, quindi, si dovrebbe procedere, nell'ambito della prescrizione quinquennale (trattandosi di differenze retributive), alla liquidazione, a titolo di festività sopresse, soltanto dei giorni di "permessi" residui al 31/12/2010. Invece, per quanto riguarda le due giornate da aggiungersi al monte ferie annuale, la questione attiene al più ampio problema della monetizzazione delle ferie residue eccedenti il minimo legale. Infatti, alla luce del nuovo assetto normativo il datore di lavoro è tenuto a garantire, per ciascun lavoratore, n° 4 settimane di godimento effettivo delle ferie (di cui due settimane nell'anno di maturazione e le restanti due da godere nei diciotto mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione, o nel periodo più ampio stabilito dagli accordi di secondo livello, anche se il contratto nazionale non è al momento ancora intervenuto, vedi all'uopo la circolare ASSTRA n° 313/si del 12 agosto 2005). Invece, per quanto riguarda le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane, salvo la possibilità di intese individuali o collettive di maggior favore per i lavoratori, qualora non fruite per effettive esigenze di servizio entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di maturazione, le stesse possono essere monetizzate, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento sopra richiamato. Si rileva, quindi, che sono differenti le scadenze contrattuali per la monetizzazione delle giornate complessivamente spettanti a titolo di festività sopresse non fruite entro l'anno di maturazione: i permessi devono essere liquidati con le competenze di gennaio dell'anno successivo, mentre i giorni di ferie o congedo con le competenze di aprile dell'anno successivo. Ad oggi, tuttavia, non solo sono scaduti entrambi i termini contrattuali sopra citati, ma il problema apre ad uno scenario più ampio, in quanto riguarda anche la questione della monetizzazione di tutte le ferie residue eccedenti le quattro settimane. Al riguardo, per quanto concerne la quantificazione del numero di giorni di ferie spettanti contrattualmente al personale, l'art. 10 dell'A.N. 12/03/1980, come novellato dall'A.N. del 27/11/2000, prevede che il periodo annuale di ferie è così determinato: 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso, 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti a cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della scala parametrica. Inoltre, in aggiunta a tale monte ferie, il personale aziendale in forza al 31/12/1979 fruisce, quale condizione di miglior favore, in applicazione degli Accordi aziendali del 19/11/1970 e del 16/02/1972, di ulteriori 5 giornate di ferie che, quindi, vanno ad aggiungersi al normale monte ferie contrattuale. Secondo il combinato disposto dell'art. 10 del D.Leg.vo n° 66/2003 e del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento All. A) al R.D., se non fruite per esigenze di servizio entro il trimestre dell'anno successivo, tutte le ferie eccedenti le quattro settimane devono essere monetizzate, con corresponsione a favore dei lavoratori delle relative indennità.

- B) la seconda attiene alla disdetta operata, in materia di rotazione ciclica delle 17 settimane, degli Accordi aziendali del 04/10/2003 e successivo del 16/06/2005 e del conseguente conguaglio operato per l'ultimo ciclo, compreso dal 13/05/2009 all'08/09/2009. Come è noto, la disdetta ha prodotto i suoi effetti alla chiusura del ciclo terminato l'8 settembre 2009 e, fino alla predetta data, ha trovato applicazione la disciplina contenuta negli Accordi aziendali sopra citati che prevedevano, in caso di conguaglio negativo alla chiusura del terzo ciclo di 17 settimane, la compensazione con le cinque giornate spettanti a titolo di festività sopresse. Tuttavia, nel mese di ottobre 2009, alla chiusura dell'ultimo ciclo prima della disdetta, nelle paghe dei dipendenti sono confluiti esclusivamente i conguagli positivi in quanto all'epoca, essendovi delle controversie in atto, si è ritenuto, in via del tutto prudenziale, di rinviare ad un momento successivo il recupero delle minori prestazioni rivenienti dalla fruizione di un numero di riposi eccedenti rispetto ai n° 52 riposi contrattualmente previsti. Tali recuperi, peraltro, potevano eventualmente essere operati nel limite di 1 giornata e mezzo (con arrotondamento per difetto), riproporzionando le cinque giornate per festività. Sulla questione veniva chiesto un espresso parere all'Avvocato Roberto Barberio (vedi nota del 22/07/2010, **All. 4**). Il legale così interpellato con propria nota del 03/08/2010 (**All. 5**) ha precisato che l'Azienda può legittimamente rivendicare la ripetizione della quota – parte delle festività sopresse a copertura dei negativi rivenienti dal ciclo chiuso prima della formale disdetta. Secondo il parere del legale, la questione attiene alle modalità di ripetizione. In caso di condivisione del lavoratore interessato l'Azienda potrebbe compensare il proprio credito direttamente con le festività sopresse non fruite, anche se non di maturazione specifica del 2009 (ossia dell'anno a cui si riferiva il conguaglio). Invece, nell'ipotesi di non condivisione si dovrebbe effettuare la trattenuta in danaro. Per completezza si evidenzia che le giornate negative non recuperate, ma eventualmente recuperabili nel limite di 1/3 delle festività sopresse (con arrotondamento, per difetto, ad una giornata e mezzo per ciascun lavoratore avente un residuo negativo), sono complessivamente pari 260.
- C) la terza questione, invece, attiene al numero delle festività sopresse spettanti annualmente al personale che, in applicazione dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta, distribuisce il proprio orario di lavoro su cinque giorni alla settimana e, pertanto, per effetto di tale distribuzione oraria, fruisce di oltre 74 giornate all'anno tra riposi settimanali e giornate di non prestazione. Come sopra precisato, l'A.I. del 14/11/1978 prevede l'attribuzione di una giornata di permesso retribuito, in aggiunta a quelli già previsti dall'A.I. del 27/07/1978, a favore del personale che, per effetto della modalità di di-

stribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione del 14/11/1978. Pertanto, nel caso di specie, al personale che fruisce della settimana corta, in applicazione degli Accordi nazionali spetterebbero contrattualmente, a titolo di festività sopresse, complessivamente soltanto 4 (ossia 2 giornate da aggiungersi al normale monte ferie e 2 giornate di permessi) e non 5 giornate come invece oggi avviene.

- D) La quarta questione, infine, attiene il residuo dei permessi aggiuntivi spettanti al personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'A.N. 18/11/2004. Anche in tal caso, se non fruiti entro l'anno cui si riferiscono per esigenze di servizio, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie. In particolare, i permessi in questione maturati e non fruiti entro il 31/12/2010 sono pari complessivamente a 20 (venti) giornate.

➤ tanto premesso:

- A) Per quanto attiene alla questione di cui al sub. A), ossia della individuazione del numero di giorni da liquidare a titolo di festività sopprese non fruiti entro il 31/12/2010, si propone di corrispondere agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, la quota di retribuzione giornaliera spettante soltanto per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo. Infatti, tenuto conto che la liquidazione delle due giornate di ferie si collega al problema più ampio della monetizzazione di tutte le ferie non fruiti eccedenti il periodo minimo di legge di 4 (quattro) settimane, con notevole incidenza di costi sul bilancio aziendale, ritenuto altresì che, in caso di avvio di contenzioso giudiziario, sarebbe comunque a carico del lavoratore l'onere di provare che la mancata fruizione delle ferie sia stata connessa alle esigenze di servizio, si potrebbe tentare la via dell'accordo sindacale, con cui disciplinare, a regime, tutta la materia delle ferie e prevedere, altresì, lo slittamento ad un momento successivo del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruiti al 31/03/2011.
- B) Per quanto attiene la questione sub. B), alla luce del parere sopra citato formulato dall'Avvocato Roberto Barberio, si propone di procedere al recupero dei negativi, complessivamente quantificati in n° 260 giornate, compensandoli, nei confronti di quei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività sopprese residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto.
- C) Per quanto attiene la questione sub. C), ossia il numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività sopprese al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, si propone di porre a regime, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso). Pertanto, nei confronti del predetto personale, ai fini della quantificazione dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività sopprese, dovranno essere calcolati utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso. Effettuata la predetta quantificazione, prima di procedere alla liquidazione del dovuto si dovrà effettuare la dovuta compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, in quanto nel caso di specie, trattandosi di indebito, pur in presenza della buona fede dei lavoratori, la prescrizione è quella ordinaria decennale. In caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, si dovrebbe operare la relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto;
- D) Per quanto attiene, infine, la questione sub. D), benché anche nel caso di specie siano richiamate "le esigenze di servizio", quali cause ostative alla fruizione effettiva dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004, atteso il numero esiguo dei predetti permessi aggiuntivi residui al 31/12/2010, si propone di procedere alla liquidazione degli stessi agli aventi diritto, atteso anche la natura esclusivamente premiale dell'istituto.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto narrato in premessa;
- 2) Di autorizzare la corresponsione agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, della quota di retribuzione giornaliera spettante esclusivamente per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo, demandando ad una trattativa con le Organizzazioni sindacali la disciplina, a regime, di tutta la materia delle ferie nell'ambito della quale verificare la possibilità di prevedere, altresì, lo slittamento del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruiti al 31/03/2011;
- 3) Di autorizzare, con riferimento alla questione dei conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda), complessivamente quantificati in n° 260 giornate, attraverso la compensazione, nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività soppresse residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di in capienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresse, fino a saldo del dovuto;
- 4) Di porre a regime, relativamente alla questione del numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività soppresse al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso).
- 5) Di procedere, conseguentemente, nei confronti del predetto personale, al ricalcolo, relativamente agli ultimi dieci anni, dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività soppresse, considerando utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso;
- 6) Di disporre, in fase di liquidazione del dovuto relativamente a quanto esposto al punto 5), la compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, prevedendo, in caso di in capienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresse, fino a saldo del dovuto;
- 7) Di autorizzare la liquidazione dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004 residui al 31/12/2010 agli aventi diritto.